

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2020, n. 4.

Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. La Regione sostiene gli interventi volti al contrasto della riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese in esito alla crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

3 ter. ARPAL Umbria sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi ed atti di indirizzo della Giunta regionale realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, le società, gli enti e le agenzie regionali.

3 quater. Per gli interventi di cui ai commi 3 bis e 3 ter è autorizzata nell'esercizio 2020 la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale di previsione 2020-2022 alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 per euro 956.507,69 ed alla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 per euro 2.043.492,31."

2. In fondo alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 1/2018 il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ":",

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 1/2018 è aggiunta la seguente:

"d bis) assistenza rimborsabile."

Art. 2

(Ulteriore integrazione all'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. All'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

"2-ter. A far data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui al comma 2-bis, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), è svolta dalla Regione."

Art. 3

(Disposizioni in materia di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le risorse pubbliche disponibili alla data del 31 dicembre 2019 riferite alla gestione di fondi di garanzia e per interventi sul capitale di rischio da parte di Gepafin Spa, definitivamente rendicontate all'Unione Europea relativamente alla programmazione comunitaria POR FESR Umbria 2007 - 2013, nel limite di euro 9.449.484,00 e PSR Umbria 2007 - 2013, nel limite di euro 3.196.033,00 sono destinate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori ivi comprese le imprese agricole.

2. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce le forme e le modalità di utilizzo delle risorse residue di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei fondi di garanzia e per il capitale di rischio da cui originano le risorse, ed i soggetti abilitati alla gestione, nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti e, in particolare, della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19.03.2020, come modificata dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 del 3.4.2020, nonché della normativa europea sugli aiuti di stato.

3. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1 sono applicate, relativamente al servizio di gestione degli strumenti finanziari, le disposizioni previste dalla normativa europea riferita alla programmazione 2014-2020.

Art. 4

(Elezioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere Nera nell'anno 2020)

1. In relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le elezioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, di cui all'articolo 17-bis della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), per l'anno 2020, si svolgono tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 e in ogni caso in coincidenza con le elezioni amministrative, i cui termini sono rinviati in virtù dell'articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020).

Art. 5

(Proroghe dei termini relativi alle autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. In relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per l'anno 2020, il termine per la presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi di caccia è prorogata al 30 giugno 2020 e il termine per le domande di nuova autorizzazione è prorogato al 15 luglio 2020.

2. In caso di proroga dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, eventuali e ulteriori modifiche ai termini di cui al comma 1.

Art. 6

(Sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani)

1. Per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Umbria, sono sospesi i termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale da effettuare nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio 2020.

2. Sono altresì sospesi i versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi nel secondo trimestre 2020, ad eccezione dei versamenti dovuti dai soggetti obbligati come individuati al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). I soggetti obbligati di cui al comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge applicano la sospensione di cui al presente comma nei confronti dei soggetti conferenti con vincolo di traslazione degli effetti sospensivi a favore dei comuni affidatari del servizio.

3. I versamenti sospesi nel periodo di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7

(Sostegno all'associazionismo sportivo)

1. La Regione sostiene gli interventi delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale, finalizzati all'adeguamento ed alla ripresa dell'attività svolta alle disposizioni igienico sanitarie e di distanziamento sociale conseguenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, negli impianti sportivi di cui siano proprietari o gestori.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità di gestione degli interventi di cui al comma 1, individuando le percentuali massime di contribuzione anche in funzione delle specifiche caratteristiche dei soggetti richiedenti e degli impianti, nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti e, in particolare, della normativa europea sugli aiuti di stato.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 400.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'esercizio 2020 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai commi 3 e 4, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

Art. 8

(Sostegno all'accesso al credito dei soggetti dell'associazionismo sportivo e culturale)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono concessi contributi in conto interessi alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) e ai soggetti dell'associazionismo il cui statuto o atto costitutivo preveda lo svolgimento di attività culturali o dello spettacolo, che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale, a fronte di finanziamenti erogati da soggetti pubblici e privati autorizzati ai sensi delle specifiche norme sull'esercizio dell'attività creditizia finalizzati alla continuità delle attività sociali.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1, oltre che le modalità di gestione dei procedimenti, individuando le forme tecniche e le percentuali massime di contribuzione anche in funzione delle specifiche caratteristiche dei soggetti richiedenti, nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti e, in particolare, della normativa europea sugli aiuti di stato.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 100.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" e di euro 100.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

4. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'esercizio 2020 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai commi precedenti, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

Art. 9

(Differimento del canone demaniale lacuale)

1. Il termine per il versamento dei canoni di concessione, dovuti per l'annualità 2020, su beni appartenenti al demanio lacuale ai sensi del Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale), è differito al 30 agosto 2020.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 20 maggio 2020

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Paola Agabiti, deliberazione 20 aprile 2020, n. 279, atto consiliare n. 185 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere, con competenza in sede redigente, alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari” e, con competenza in sede consultiva, alle Commissioni consiliari permanenti II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e Servizi sociali” il 22 aprile 2020;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 4 maggio 2020, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dalla Vice Presidente Porzi per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 185/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, nella seduta del 12 maggio 2020, deliberazione n. 25.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente degli artt. 36 e 40, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, recante “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 febbraio 2018, n. 8), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 36

Interventi di politica attiva in aree di crisi.

1. La Regione promuove interventi specifici di supporto all’attivazione al lavoro ed al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi definiti ai sensi della normativa vigente.
2. La Regione definisce, in collaborazione con i Ministeri competenti, misure specifiche di agevolazione al reimpiego per i lavoratori in aree di crisi e coinvolti in piani di intervento e reindustrializzazione.
3. La Regione sostiene gli interventi di formazione, sostegno all’autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.
- 3 bis. La Regione sostiene gli interventi volti al contrasto della riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese in esito alla crisi economica conseguente l’emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.*
- 3 ter. ARPAL Umbria sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi ed atti di indirizzo della Giunta regionale realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, le società, gli enti e le agenzie regionali.*
- 3 quater. Per gli interventi di cui ai commi 3 bis e 3 ter è autorizzata nell’esercizio 2020 la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale di previsione 2020-2022 alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 per euro 956.507,69 ed alla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 per euro 2.043.492,31.*

Art. 40

Finanziamento degli interventi.

1. La Giunta regionale disciplina annualmente, con propria deliberazione, le modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi di sostegno all’avvio delle attività di cui agli articoli 38 e 39 mediante l’utilizzo di strumenti quali:
 - a) fondi di rotazione;
 - b) fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione;
 - c) contributi in conto impianti ed in conto esercizio;
 - d) incentivi fiscali nella forma di riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive;*d bis) assistenza rimborsabile.*
Omissis.».
- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è pubblicata nella G.U. 1 febbraio 2020, n. 26.
 - La legge regionale 20 marzo 2020, n. 3, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20.

Note all’art. 2, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell’art. 12 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), come modificato dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12

Norma transitoria e finale.

1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale.
2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale.
- 2-bis. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della L.R. 9/1995, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio.
- 2-ter. *A far data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui al comma 2-bis, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), è svolta dalla Regione.*
- [3. I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all'articolo 3, comma 1.]
- [4. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale.]
5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6, definisce i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei ruoli del personale dell'Agenzia forestale regionale.
- 6-bis. Tra il personale di cui al comma 6 la Giunta regionale con proprio atto:
 - a) individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;
 - b) individua un eventuale contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni che ne facciano richiesta per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'Allegato A;
 - c) individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione.
- 6-ter. Il personale di cui al comma 6 e 6-bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.
- 6-quater. Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B per la quota relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6-bis, ad eccezione di quello trasferito nei ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso.
- 6-quinquies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle province, dai comuni e dalle relative forme associative al fine di incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.
- 6-sexies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis, lettere a) e c), svolge le proprie attività in via principale presso le attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta.
- 6-septies. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all'Allegato B della L.R. 10/2015, il personale di cui al comma 6, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 della legge regionale 2/2005, nell'organico regionale, con corrispondente incremento della dotazione organica.
7. Nelle more di quanto previsto al comma 1, il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni.
8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore della L. 56/2014.
10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel

rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.

13. Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte dell'Agenzia forestale regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 e dall'articolo 64, comma 5 della L.R. 18/2011 con riferimento all'Agenzia forestale medesima.

14. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della L. 56/2014, continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

15. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 426, della l. 190/2014, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come modificata con la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.

16. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.».

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), come modificato dalle leggi regionali: 23 luglio 2007, n. 24 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 1 agosto 2007, n. 34), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), 2 aprile 2015, n. 10 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19) e 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), è il seguente:

«Art. 8

Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.

1. L'individuazione del soggetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:

a) l'unione di comuni di cui alla normativa regionale, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di un'unione di comuni, il soggetto gestore è l'unione nella quale è presente la superficie più estesa;

b) il Comune nel cui territorio sia ricompreso l'intero territorio dell'Area naturale protetta;

b-bis) altre forme associative dei comuni, previste dalla normativa vigente, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta.

2. I soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della Comunità dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 9, comma 1, quale organo consultivo e propositivo, per l'adozione degli atti di propria competenza.».

Note all'art. 3, commi 1 e 2:

- Per la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica.
- La Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, n C (2020) 1863, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", è pubblicata nella G.U.C.E. 20 marzo 2020, n. 91/I.
- La Comunicazione della Commissione Europea del 3 aprile 2020, n C (2020) 2215, recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", è pubblicata nella G.U.C.E. 4 aprile 2020, n. C 112/I/01.

Note all'art. 4:

- Per la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica.
- Il testo dell'art. 17-bis della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, recante "Norme in materia di bonifica" (pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 2004, n.57), come inserito dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 29 (in B.U.R. 4 gennaio 2006, n. 1), è il seguente:

«Art. 17-bis
Elezioni consortili.

1. Le elezioni del Consiglio di amministrazione, trascorso il termine di cui all'articolo 15, si svolgono di norma in coincidenza con le elezioni regionali, ed in caso di necessità con le prime elezioni utili politiche, amministrative o europee ed avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 4.».

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" (pubblicato nella G.U. 20 aprile 2020, n.103), entrato in vigore il 21 aprile 2020 e non ancora convertito in legge:

«Art. 1.

Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

- a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
- b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
- c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;
- d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.».

Note all'art. 5:

- Per la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica.
- Il testo dell'art. 24, comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R 25 maggio 1994, n.22), come modificato dalla legge regionale 13 maggio 2002, n. 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23), è il seguente:

«Art. 24

Appostamenti fissi.

Omissis.

6. L'autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, è valida per tre anni ed è rinnovabile su richiesta scritta del titolare, da presentarsi nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno. Le domande di nuova autorizzazione devono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno.

*Omissis.».*Nota all'art. 6, comma 2:

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" (pubblicata nel B.U.R 29 ottobre 1997, n. 52), è il seguente:

«Art. 3

Soggetti passivi.

1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto:

- a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
- b) dal gestore di impianti di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.».

Note all'art. 7, commi 1, 3, 4 e 5:

- Si riporta il testo dell'art. 90, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 31 dicembre 2002, n.305), come modificato dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 (in G.U. 23 marzo 2004, n. 68), convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 (in G.U. 22 maggio 2004, n. 119):

«Art. 90

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

Omissis.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Omissis.».

- Per la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica.
- Per la legge regionale 20 marzo 2020, n. 3, si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 8, commi 1, 3, 4 e 5:

- Per la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica.
- Per il testo dell'art. 90, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si vedano le note all'art. 7, commi 1, 3, 4 e 5.
- Per la legge regionale 20 marzo 2020, n. 3, si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 9:

- Il Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726, recante "Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze", è pubblicato nella G.U. 14 gennaio 1896, n. 10.
- Il testo dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33, recante "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale" (pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), come modificato dalla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (in B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 56), è il seguente:

«Art. 2

Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali.

Omissis.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Omissis.».